



46454-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2093

ANGELO MATTEO SOCCI

- Relatore -

UP - 13/09/2019

GIOVANNI LIBERATI

R.G.N. 23041/2019

ANTONIO CORBO

ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Il difensore, Avv. (omissis), chiede l'accoglimento del ricorso.

Angelo Matteo Soggi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 20 dicembre 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 27 giugno 2017 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di (omissis) relativamente alle omissioni dei versamenti per i mesi di febbraio – settembre 2010 e gennaio – febbraio 2011 per prescrizione dei reati e ha rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione ed € 600,00 di multa relativamente ai reati di cui agli art. 81, cod. pen. e 2, comma 1 bis legge n. 638/1983 (omissione dei versamenti per complessivi € 338.206,03 per i periodi giugno 2009, febbraio – settembre 2010, gennaio – marzo 2011, agosto – dicembre 2011 e gennaio – giugno 2012).

2. Ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge (art. 2, comma 1 bis legge 1983 n. 638), motivazione insufficiente e contraddittoria.

La decisione ha ommesso di considerare il versamento della somma di € 122.386,99 indicata a pagina 3 del prospetto prodotto dal teste (omissis) ispettore Inps; inoltre è stata ritenuta irrilevante la situazione di crisi aziendale in cui si è ritrovata l'azienda gestita dal ricorrente.

La crisi è stata determinata dall'insolvenza dell',(omissis) principale cliente della ditta del ricorrente. Secondo i giudici di merito la ditta del ricorrente avrebbe dovuto evitare il pagamento delle retribuzioni e, invece, adempiere gli obblighi contributivi. In realtà l'obbligo dei versamenti contributivi sussiste solo nell'ipotesi di pagamento delle retribuzioni.

2. 2. Violazione di legge (art. 2, comma 1 bis legge 1983 n. 638), mancanza dell'elemento soggettivo del reato.



Arzob. Maurizio...

La società del ricorrente ha effettuato i pagamenti regolarmente per molti mesi, e solo in ritardo per altri mesi. La società ha inoltre presentato istanza di rateizzazione dei pagamenti.

Le difficoltà nei pagamenti sono sorte per il fallimento dell',(omissis) s.p.a., principale cliente della società in oggetto.

I crediti maturati verso l',(omissis) erano di circa 4.250.000,00 € e la società del ricorrente poi è stata dichiarata fallita nel 2014.

Lo stato di crisi economica dovuta all'inadempimento dell',(omissis) ha reso impossibile, forza maggiore, il pagamento dei contributi INPS (art. 45, cod. pen.). Si tratta, quindi, di un inadempimento incolpevole (vedi Cass. n. 2614/2014 e n. 5467/2014) per oggettiva impossibilità di reperire le risorse necessarie ai pagamenti.

2. 3. Violazione di legge (art. 163, cod. pen.) per omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

I plurimi precedenti indicati nella sentenza impugnata riguardano solo condanne alla pena pecuniaria per fatti analoghi a quelli in giudizio (omissioni contributive per i mesi da febbraio ad ottobre 2010 e gennaio 2009) che avrebbero dovuto unificarsi con il vincolo della continuazione con quelli in giudizio.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto, senza critiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata.

3. 1. Relativamente alla crisi d'impresa la sentenza impugnata con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione ha ritenuto che la crisi di liquidità pur sussistente per gli inadempimenti dell',(omissis) non ha cagionato uno stato di assoluta forza maggiore

all'adempimento degli obblighi contributivi sia per il pagamento delle retribuzioni e sia perché nel periodo in oggetto sono emersi utili anche se modesti. Lo stesso ricorrente poi con il ricorso per cassazione prospetta il pagamento delle retribuzioni come scelta imprenditoriale.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico; la Cassazione ha, infatti, escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801).

Si tratta di una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se ben motivata come nel caso in esame.

4. Relativamente alla questione della sospensione condizionale della pena la decisione impugnata risulta adeguatamente motivata rilevando la presenza di tre precedenti specifici con la concessione della sospensione condizionale della pena. Inoltre la sentenza esclude la ricorrenza del medesimo disegno criminoso in relazione sia all'assenza di produzione delle condanne e sia per la considerazione delle sedi territoriali diverse di commissione dei reati peraltro in periodi anche distanti da quelli in giudizio. Il ricorso in cassazione generico non si confronta con le suddette motivazioni.

Inoltre non risulta rilevante la natura della pena sospesa (pecuniaria o detentiva) ma la sospensione condizionale già concessa per ben tre volte: «Il giudice non ha l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 164, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare la circostanza di una precedente concessione del beneficio)» (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016 - dep. 13/02/2017, Camorani, Rv. 26894701)



Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/09/2019

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Fausto IZZO

